

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	18
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	27
AFFARI SOCIALI (XII)	»	35
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	37
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	38
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	39
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	40

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoecco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	<i>Pag.</i>	41
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	42

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 28 luglio 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3208-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato;

richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 22 settembre 2021;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 21 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega (la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15; la lettera f) del comma 1 dell'articolo 21) prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, effi-

cace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*) della legge n. 234 del 2012, che indica il regime sanzionatorio applicabile, "salvi gli specifici principi della legge di delegazione"; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dai principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i principi di delega richiamati; peraltro, si rileva che già l'articolo 2 del disegno di legge in esame delega, in via generale, il Governo ad adottare disposizioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o regolamenti dell'ordinamento dell'Unione europea; si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la formulazione delle disposizioni citate anche rispetto al più ampio perimetro applicativo dell'articolo 2;

si valuti inoltre l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'articolo 15, comma 1, lettera *f*), che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 sul contrasto alla diffusione di contenuti terroristici on-line, prevede che venga apportata "ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti"; del pari, anche la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 19, che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2009 in materia di fertilizzanti, richiede di "evitare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici", appare suscettibile di un approfondimento;

per quanto concerne il principio di delega di cui alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 19 ("apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009,

con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti") si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quella che sembra essere prefigurata dal principio richiamato, concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021);

il provvedimento, nel testo originario, è corredato sia dall'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa l'opportunità di approfondire la formulazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *c*) e *f*); l'articolo 19, comma 2, lettere *h*) e *m*); l'articolo 21, comma 1, lettera *f*) ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Alessio BUTTI, *presidente*, comunica che, nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022, il Senato ha approvato la proposta di modifica del Regolamento che prevede, fra l'altro, l'istituzione presso il Senato di un organo « gemello » al Comitato per la legislazione della Camera dei deputati – avente la medesima denominazione – e che, pur a

fronte di alcuni punti di differenziazione, presenta forti analogie con il Comitato, sia sotto il profilo della composizione sia sotto quello delle competenze.

Essendo stata più volte auspicata l'istituzione presso il Senato di un organo speculare, in modo da assicurare un maggiore coordinamento fra i lavori delle due Ca-

mere coerente con il principio costituzionale del bicameralismo paritario, in qualità di Presidente del Comitato esprime il proprio personale apprezzamento per questa scelta, auspicando che fra i due organi si instauri un dialogo proficuo e fruttuoso.

La seduta termina alle 8.40.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente della XII Commissione, Rossana BOLDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 382.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendoci obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Comunica che, in data 27 luglio, è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché il parere reso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio.

Avverte che le Commissioni riunite sono, pertanto, nelle condizioni di procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna.

Comunica, altresì, che la V Commissione è convocata nella giornata odierna per esprimere i propri rilievi sull'atto in oggetto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Ricorda che nella precedente seduta del 6 luglio scorso il relatore per la XIII Commissione, anche a nome del relatore per la

XII Commissione, ha presentato una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni.

Tale proposta è stata poi integrata dai relatori sulla base di alcuni rilievi fatti pervenire da parte da alcuni colleghi e inviata quindi, per le vie brevi, ai componenti delle due Commissioni.

Dato conto delle sostituzioni pervenute relative alla seduta odierna, cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione di una nuova proposta di parere (*vedi allegato*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, deputato De Martini, illustra sinteticamente la nuova proposta di parere sul provvedimento in esame, che raccoglie le sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni nonché alcune delle osservazioni pervenute dei gruppi. Evidenza, in particolare, come nella proposta di parere si sia cercato di individuare alcune soluzioni volte a risolvere la questione della carenza di organico relativa alla figura dei veterinari aziendali, criticità che riguarda soprattutto le regioni del Trentino Alto Adige e della Sardegna. In conclusione, ritiene che le condizioni e le osservazioni proposte possano migliorare il testo dello schema di decreto legislativo, allo scopo di garantire un sistema di controlli maggiormente efficace per la prevenzione della diffusione delle malattie trasmissibili.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che ringrazia per aver voluto favorire un confronto costruttivo sulle criticità emerse nel corso delle audizioni. Ritiene, peraltro, che permangono, a suo giudizio, alcune criticità circa la gestione dei dati del previsto sistema *ClassyFarm*, ricordando come la finalità del regolamento europeo che si intende attuare siano la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Al riguardo, evidenzia l'importanza del ruolo della figura del veterinario aziendale, dichiarando di non condividere l'osservazione di cui al punto 6 della proposta di parere, che consente l'abilitazione

dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali alla compilazione della *check-list* e all'inserimento dei dati nell'ambito del Sistema *ClassyFarm*.

Ritiene, in particolare, che non corrisponda alle finalità proprie del regolamento europeo, in particolare quella garantire lo svolgimento di un'efficace attività di prevenzione sanitaria, la previsione di più delegati del veterinario aziendale abilitati all'immissione dei dati nel sistema.

Ricorda, altresì, come tale soluzione non risolve la vera criticità del previsto sistema di controlli, dal momento che i costi relativi ai veterinari aziendali sono posti a carico degli allevatori.

Ribadisce, quindi, come la soluzione non debba essere quella di prevedere l'abilitazione di personale non sanitario, ma piuttosto quella di stanziare ulteriori risorse finanziarie.

Con riferimento all'osservazione di cui al punto 9 della proposta di parere, dichiara di non comprendere appieno le ragioni della formulazione adottata, giudicandola non particolarmente chiara ed esauritiva.

Infine, ritiene che nel testo del provvedimento i veterinari avrebbero dovuto essere qualificati come medici, così come richiesto da numerosi soggetti nel corso delle audizioni.

Antonella PAPIRO (M5S) ringrazia i relatori per il prezioso lavoro di sintesi svolto nell'elaborazione della proposta di parere e si associa alle considerazioni svolte dalla collega Sarli circa la non piena condivisione della formulazione relativa al punto 9 della proposta di parere, nonché sull'opportunità che la figura dei veterinari sia espressamente indicata come appartenente alla professione medica.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), *relatore per la XIII Commissione*, ringrazia le colleghe intervenute, chiarendo che la previsione di un coinvolgimento della figura dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali nella compilazione della *check-list* e nell'inserimento dei dati nell'ambito del Sistema *ClassyFarm* sia

stata formulata come osservazione, lasciando, quindi, al Governo la possibilità di valutare l'opportunità di un coinvolgimento di ulteriore personale al fine di venire incontro alle richieste avanzate dalle aziende interessate.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) ribadisce come la finalità del regolamento europeo (UE) 2016/429 che si intende at-

tuare sia quella di garantire un efficace sistema di prevenzione e di controllo delle malattie animali trasmissibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XII e XIII, esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, applicabile a far data dal 21 aprile 2021;

tale regolamento, che definisce il quadro normativo di riferimento per tutto il settore della sanità animale, si prefigge lo scopo di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali e dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo;

il regolamento (UE) 2016/429 è strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625, in applicazione dal 14 dicembre 2019, relativo al sistema dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e il cui campo di applicazione comprende anche il settore della sanità animale;

rilevato che:

come si evince dalla relazione illustrativa, il presente schema di decreto le-

gislativo, nell'adeguare la legislazione nazionale, oramai datata e frammentaria, alle disposizioni del richiamato regolamento, si ispira a un radicale cambio di approccio, il cui principale elemento di novità risiede nell'individuazione di una normativa generale per gruppi di malattie individuate e categorizzate, cosiddette malattie elencate, distinte in base al livello di rischio;

nella relazione illustrativa si precisa che attraverso il provvedimento in discussione si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 coerente con l'assetto costituzionale e con l'organizzazione del sistema sanitario nazionale, individuando per ogni adempimento o obbligo previsto dallo stesso regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione;

preso atto dell'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 luglio 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 28 luglio 2022;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite;

considerato che:

è necessario evitare che dall'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/429 derivino aggravii economici e amministrativi a carico degli operatori del settore, anche in relazione agli obblighi formativi e di sorveglianza cui si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 dello schema di decreto legislativo,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

2) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea, dopo le parole: «l'autorità veterinaria centrale» aggiungere la seguente: «responsabile»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole: «regionali, provinciali e locali»;

3) all'articolo 5, comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione»;

4) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dodici ore» con le seguenti: «ventiquattro ore»;

b) al comma 4, dopo le parole: «per territorio inserisce» aggiungere le seguenti: «, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale,»;

c) al comma 7, dopo le parole: «si applicano» aggiungere la seguente: «anche»;

5) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «paragrafi 1 e 2» con le seguenti: «paragrafo 1, lettere a) e b)»;

6) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore,» con le seguenti: «comunicazione entro le ventiquattro ore»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetrinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati nel sistema.»;

7) all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «per il tramite del veterinario aziendale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati relativi esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema ClassyFarm.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente.»;

c) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «frequenze minime» aggiungere le seguenti: «sulla base del rischio»;

d) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che non si avvalgano del veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto

del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o »;

e) *sostituire il comma 5 con il seguente*: « Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo Vetinfo.it »;

8) *all'articolo 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole*: « comma 2 » *con le seguenti*: « comma 1 »;

9) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: « , nel rispetto dei criteri definiti dalla Autorità centrale »;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: « punti, 5) e 6), » *con le seguenti*: « lettere e) e f), »;

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente*:

« 7-bis. Le regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'articolo 5, comma 5 »;

10) *all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole*: « al fine di garantire la categorizzazione » *con le seguenti*: « quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) precisare, all'articolo 2, comma 1, lettera h), lo specifico ambito di attività dei professionisti degli animali;

2) al fine di garantire *standard* uniformi sull'intero territorio nazionale, prevedere che la struttura organizzativa di cui all'articolo 4, comma 4, sia definita tramite

un accordo tra lo Stato e le regioni che ne fissi i requisiti minimi;

3) estendere le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche ai laboratori privati accreditati;

4) prevedere specifiche misure compensative, anche parziali, per gli operatori e i professionisti degli animali, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'obbligatoria partecipazione alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 2;

5) all'articolo 11, concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, introdurre una disposizione volta a specificare che le relative attività sono a carico della sanità pubblica veterinaria;

6) al medesimo articolo 11, introdurre una disposizione volta a consentire l'abilitazione dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali alla compilazione della *check-list* e all'inserimento dei dati nell'ambito del sistema ClassyFarm;

7) rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, in modo da ridurre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, che non appaiono proporzionate all'effettiva gravità delle violazioni commesse;

8) all'articolo 25, specificare che gli animali selvatici oggetto di tutela sono sia quelli terrestri che quelli acquatici;

9) introdurre nel testo del provvedimento una disposizione volta a prevedere che gli animali domestici non correttamente identificati o movimentati all'interno dell'Unione, in violazione delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/429, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario, ma siano sottoposti a fermo sanitario ed esaminati dal servizio veterinario pubblico, regolarizzando, ove non manifestino patologie, la loro identificazione e registrazione;

10) al fine di salvaguardare la biodiversità, introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a prevedere la possibilità di rilascio in ambiente naturale di nuove specie, a condi-

zione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche genetiche della popolazione autoctona e non siano ibridi, specificando inoltre che tali rilasci siano autorizzati su parere dell'ISPRA.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	13
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	14

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio 2022.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a concludere oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Go-

verno per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

Ricorda che nella seduta di ieri è stato illustrato il contenuto del provvedimento e che il relatore, Marco Di Maio, ha formulato una proposta di relazione, la quale è già stata anticipata via *mail* a tutti i componenti della Commissione e che sarà posta in votazione nella seduta odierna.

Informa inoltre che non sono stati presentati emendamenti alle parti del provvedimento di competenza della I Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore (*vedi allegato*).

Nomina inoltre il deputato Marco Di Maio quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 3208-B, per le parti di competenza della I Commissione.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 »;

rilevato, per quanto concerne i profili di competenza della I Commissione, come nel corso dell'esame da parte del Senato sia stato introdotto l'articolo 15, recante una

delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*;

richiamata la relazione favorevole sul disegno di legge C. 3208 approvata dalla I Commissione nella seduta del 6 ottobre 2021, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022. C. 3687 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
Sui lavori della Commissione	15
Sui lavori della Commissione	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.

C. 3687 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2022.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio.

Sui lavori della Commissione.

Laura BOLDRINI (PD) coglie l'occasione della seduta odierna per esprimere

apprezzamento al presidente Fassino per essersi voluto scusare – sia a mezzo stampa sia in un carteggio privato – con la dottoressa Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, per l'andamento della seduta in occasione dell'audizione informale del 6 luglio scorso.

La Commissione prende atto.

Laura BOLDRINI (PD), venendo al merito del provvedimento in titolo, pur condividendo le ragioni di fondo dell'adesione di Finlandia e Svezia all'Alleanza atlantica, esprime preoccupazione per il *memorandum* sottoscritto da questi due Paesi con la Turchia e che prevede la consegna alle autorità turche di quelli che le Autorità turche descrivono come settantatré cosiddetti « ricercati per terrorismo » in quanto appartenenti al Partito curdo dell'Unione Democratica (HDP), alle Unità curdo-siriane di protezione popolare (YPG) e all'organizzazione di Fethullah Gulen (*Feto*) e al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK),.

Al riguardo, sottolinea che il diritto di asilo – sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra del 1951 – non può mai essere rappresentato merce di scambio nell'ambito di negoziati politici. Pertanto, auspica che l'adesione di Svezia e Finlandia sia svincolata da ogni indebita forma di pressione, che rischia di minare in assoluto i diritti dei rifugiati politici, riconosciuti dal diritto internazionale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, replicando alla collega Boldrini, evidenzia che i Governi di Svezia e Finlandia hanno più volte ribadito l'impegno a rispettare pienamente le norme del diritto internazionale e hanno confutato l'esistenza di elenchi di soggetti da estradare in Turchia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico, auspica che l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO costituisca l'occasione per avviare una riflessione più ampia sulla integrazione tra il processo di rafforzamento della NATO ed il consolidamento della politica comune europea in materia di difesa. Si associa, infine, alle preoccupazioni espresse dalla presidente Boldrini sul rispetto dei diritti dei rifugiati politici.

La viceministra Marina SERENI, con riferimento al *memorandum* sottoscritto con la Turchia, sottolinea che Svezia e Finlandia sono Paesi più caratterizzati al mondo da una forte maturità democratica e da uno spiccato attivismo in materia di diritti umani. Segnalando che nel mese di agosto dovrebbe aver luogo la prima riunione del gruppo di lavoro istituito dal *memorandum*, esprime fiducia sul fatto che la storica vocazione di Helsinki e Stoccolma per la tutela dei diritti umani verrà confermata.

Gennaro MIGLIORE (IV), preannunciando il voto favorevole di Italia Viva ed apprezzando le precisazioni della Viceministra Sereni, esprime preoccupazione per

le recenti dichiarazioni del Presidente turco Erdogan, che ha lamentato l'assenza di passi concreti da parte di Svezia e Finlandia nell'attuazione del *memorandum*.

Ribadendo che il rispetto del diritto d'asilo deve essere prevalente su ogni altra considerazione di natura politica, ricorda che la Turchia non ha mai esercitato alcuna pressione indebita sull'Italia per la presenza sul nostro territorio di attivisti e rifugiati curdi, con l'unica eccezione del ben noto caso di Ocalan.

Piero FASSINO, *presidente*, informa la Commissione che il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha fatto pervenire una lettera in cui esprime preoccupazione per la scelta di una multinazionale finlandese di cessare l'attività nel sito di San Dorligo della Valle, con l'obiettivo riportare in patria la produzione, con la conseguenza di determinare la perdita del posto di lavoro per un numero assai elevato di persone. Al riguardo, rileva di aver già sollevato il tema con l'Ambasciatrice di Finlandia in Italia, analogamente a quanto già fatto dall'onorevole Formentini in qualità di presidente del gruppo parlamentare di amicizia Italia-Finlandia.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità dei presenti di conferire il mandato al relatore, deputato Formentini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, in vista dell'approssimarsi della conclusione delle attività della Commissione, che tuttavia potrebbe essere chiamata a riunirsi per la trattazione di questioni urgenti o per atti dovuti, esprime un sincero ringraziamento

ai colleghi, sottolineando che nel biennio da lui presieduto la Commissione ha assolto ai suoi compiti con spirito collaborativo, nell'ottica della definizione di una linea unitaria in materia di politica estera. Non a caso, gran parte dei provvedimenti e degli atti di indirizzo sono stati adottati praticamente all'unanimità. Esprime apprezzamento, inoltre, per la collaborazione proficua instauratasi con il Governo. Preannunciando l'intenzione di presentare alla Commissione un quadro sinottico di tutte le attività svolte, evidenzia le numerose occasioni di confronto con Commissioni omologhe degli altri Paesi, per lo più svol-

tesi in forma di videoconferenza a causa della pandemia. Esprime, quindi, la sua personale gratitudine per un percorso che lo ha arricchito dal punto di vista umano, oltre che politico.

La Commissione si associa.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governato (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	23
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o)</i> e <i>p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.

C. 3675 Governato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.

C. 3676 Governato.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame, ad esclusione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica inoltre che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Avverte altresì che con riferimento al disegno di legge di rendiconto non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 3675,

recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, con riferimento al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2022 segnala che sono stati presentati quattordici emendamenti, che risultano ammissibili (*vedi allegato*). Avverte inoltre che l'emendamento Ubaldo Pagano Tab.2.1 è stato sottoscritto dall'onorevole Piccoli Nardelli.

In sostituzione del relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano Tab.2.1.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime sul citato emendamento parere conforme a quello del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara, invece, decaduti gli emendamenti Rampelli Tab.2.2, Lucaselli Tab.2.3, Caiata Tab.3.2, Bellucci Tab.4.3, Ferro Tab.5.3 e Tab.5.2, Varchi Tab.5.1, Lucaselli Tab.6.1, Prisco Tab.8.1, Tab.8.2 e Tab.8.3 e Giovanni Russo Tab.12.1 e Tab.12.2.

La Commissione approva l'emendamento Ubaldo Pagano Tab.2.1. La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3676, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la

viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 382.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore fa presente che all'articolo 4, in materia di organizzazione delle autorità competenti, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita sia all'assegnazione del ruolo di responsabile dei servizi veterinari regionale ad un dirigente veterinario in posizione apicale, di cui al comma 2, — dovendo le attività che derivano da tale ruolo rientrare tra gli incarichi assegnati al responsabile dei servizi veterinari regionali o provinciali sulla base dell'organizzazione regionale, come precisato dalla relazione tecnica — sia alla struttura organizzativa a supporto del responsabile dei servizi veterinari, di cui al comma 4, — dovendo le Regioni e le province autonome disciplinare tale struttura conformemente alla loro attuale organizzazione, come risulta dalla medesima relazione tecnica, in modo da

escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 5, recante disposizioni in materia di Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ritiene necessario inserire un'apposita disposizione volta ad escludere la corresponsione, ai componenti del predetto Centro nazionale, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Segnala che l'articolo 9, in materia di laboratori di sanità animale, non introduce ulteriori obblighi comunicativi in capo ai laboratori ufficiali già previsti dal regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320 del 1954, abrogato dal presente provvedimento.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali, evidenzia la necessità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, in modo da escludere che i programmi formativi ivi previsti determinino oneri per della finanza pubblica, posto che gli stessi sono interamente organizzati e gestiti da soggetti privati ovvero forniti da pubbliche amministrazioni con copertura integrale degli oneri mediante un sistema tariffario per la partecipazione ai medesimi percorsi formativi.

Segnala che all'attuazione dell'articolo 11, in materia di obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, ricorda che i piani di sorveglianza ed eradicazione per il controllo delle malattie animali sono previsti dalla legislazione comunitaria ed europea precedente all'adozione del regolamento (UE) 2016/429 che ha provveduto ad armonizzare le prescrizioni sulla base della classificazione delle malattie in categorie omogenee. Inoltre, ricorda che per l'attuazione dei suddetti programmi è possibile il ricorso al cofinanziamento da parte della

Commissione europea nell'ambito dei fondi destinati alla gestione delle malattie animali di cui al *Single market programme* (regolamento (UE) 2021/690).

Con riferimento all'utilizzo del sistema informativo « Vetinfo.it », di cui all'articolo 14, in materia di sistemi informativi veterinari, segnala che l'attivazione delle relative funzionalità rientra nell'attività ordinaria di manutenzione del sistema informativo e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al sistema informativo « ClassyFarm.it », evidenzia che il comma 2 dell'articolo 14 prevede espressamente che il funzionamento del suddetto sistema non determina oneri a carico del Ministero della salute.

In merito all'articolo 15, recante disposizioni in materia di concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti, evidenzia che la disposizione non introduce nuovi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti, giacché le attività ivi previste rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che le attività previste dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nel settore della sanità animale di cui al regolamento (UE) 2017/625.

Ricorda che gli esercizi di simulazione di cui all'articolo 17 sono già previsti a legislazione vigente e sono inclusi nei piani di emergenza.

Segnala che il sistema sanzionatorio come previsto dalla legge delega n. 53 del 2021, conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) 2016/429, introduce norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento.

Osserva che i controlli di cui agli articoli da 24 a 30 rientrano nelle attività istituzionali di controllo dalle autorità compe-

tenti già svolte a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, in materia di organizzazione delle autorità competenti, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita sia all'assegnazione del ruolo di responsabile dei servizi veterinari regionale ad un dirigente veterinario in posizione apicale, di cui al comma 2, – dovendo le attività che derivano da tale ruolo rientrare tra gli incarichi assegnati al responsabile dei servizi veterinari regionali o provinciali sulla base dell'organizzazione regionale, come precisato dalla relazione tecnica – sia alla struttura organizzativa a supporto del responsabile dei servizi veterinari, di cui al comma 4, – dovendo le Regioni e le province autonome disciplinare tale struttura conformemente alla loro attuale organizzazione, come risulta dalla medesima relazione tecnica, in modo da escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 5, recante disposizioni in materia di Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ap-

pare necessario inserire un'apposita disposizione volta ad escludere la corresponsione, ai componenti del predetto Centro nazionale, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

l'articolo 9, in materia di laboratori di sanità animale, non introduce ulteriori obblighi comunicativi in capo ai laboratori ufficiali già previsti dal regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320 del 1954, abrogato dal presente provvedimento;

all'articolo 10, in materia di obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, in modo da escludere che i programmi formativi ivi previsti determinino oneri per della finanza pubblica, posto che gli stessi sono interamente organizzati e gestiti da soggetti privati ovvero forniti da pubbliche amministrazioni con copertura integrale degli oneri mediante un sistema tariffario per la partecipazione ai medesimi percorsi formativi;

all'attuazione dell'articolo 11, in materia di obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 13, in materia di programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, i piani di sorveglianza ed eradicazione per il controllo delle malattie animali sono previsti dalla legislazione comunitaria ed europea precedente all'adozione del regolamento (UE) 2016/429 che ha provveduto ad armonizzare le prescrizioni sulla base della classificazione delle malattie in categorie omogenee;

inoltre, per l'attuazione dei suddetti programmi è possibile il ricorso al cofinanziamento da parte della Commissione eu-

ropea nell'ambito dei fondi destinati alla gestione delle malattie animali di cui al *Single market programme* (regolamento (UE) 2021/690);

con riferimento all'utilizzo del sistema informativo "Vetinfo.it", di cui all'articolo 14, in materia di sistemi informativi veterinari, l'attivazione delle relative funzionalità rientra nell'attività ordinaria di manutenzione del sistema informativo e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento al sistema informativo "ClassyFarm.it", il comma 2 dell'articolo 14 prevede espressamente che il funzionamento del suddetto sistema non determina oneri a carico del Ministero della salute;

l'articolo 15, recante disposizioni in materia di concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti, non introduce nuovi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti, giacché le attività ivi previste rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività previste dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nel settore della sanità animale di cui al regolamento (UE) 2017/625;

gli esercizi di simulazione di cui all'articolo 17 sono già previsti a legislazione vigente e sono inclusi nei piani di emergenza;

il sistema sanzionatorio come previsto dalla legge delega n. 53 del 2021, conformemente all'articolo 268 del regola-

mento (UE) 2016/429, introduce norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento;

i controlli di cui agli articoli da 24 a 30 rientrano nelle attività istituzionali di controllo dalle autorità competenti già svolte a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 5, dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.;

all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

ALLEGATO

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione 7 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Tab.2.2. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
(Decaduto)

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1- Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero per il turismo, missione 2 – Turismo, programma 2.3 – Promozione

dell'offerta turistica italiana, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 10.000.000;
CS: +10.000.000.

Tab.2.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Decaduto)

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: –5.000.000;
CS: –5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 – Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab.2.1. Ubaldo Pagano.

(Approvato)

TAB. 3.

Allo stato di previsione del Ministero sviluppo economico, missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma

1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, *apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -30.000.000;
CS: -30.000.000.

Tab.3.2. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

TAB. 4.

Allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.1 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000.

Tab.4.3. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

TAB. 5.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.

Tab.5.3. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

Tab.5.2. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 73.000.000;
CS: + 73.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: –73.000.000;
CS: –73.000.000.

Tab.5.1. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

TAB. 6.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 – Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 4.1 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le

confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

Tab.6.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Decaduto)

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

Tab.8.1. Prisco, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Tab.8.2. Prisco, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2- Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Tab.8.3. Prisco, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

TAB. 12.

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e

la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 7.500.000;
CS: + 7.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 7.500.000;
CS: – 7.500.000.

Tab.12.1. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 22.000.000;
CS: + 22.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 22.000.000;
CS: – 22.000.000.

Tab.12.2. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Decaduto)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	27
ALLEGATO (Relazione approvata)	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

La seduta comincia alle 12.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda, inoltre, che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di rinunciare al termine per la presentazione di proposte emendative presso la X Commissione.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, avverte che la X Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di sua competenza, il disegno di legge di delegazione europea per il 2021, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, nel testo approvato in prima lettura alla Camera e modificato dal Senato che consta, a seguito delle predette modifiche, di 21 articoli, recanti disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione. Rammento che sul testo originale la X Commissione ha approvato una relazione favorevole il 13 ottobre dello scorso anno.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione

europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1. In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti di interesse per la Commissione: Direttive (UE) 2019/2121 – trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (articolo 3) – e (UE) 2019/2161 – modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (articolo 4) nonché Regolamento (UE) 2020/1503 – relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese (articolo 5).

Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnala: 1) l'introduzione di due nuovi articoli: l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, e l'articolo 21, recante principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; 2) la soppressione dell'ex articolo 20 del testo approvato in prima lettura dalla Camera – relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – disposta in virtù del recepimento della medesima direttiva in altro provvedimento normativo nelle more intervenuto; la medesima direttiva è stata conseguentemente espunta anche dall'Allegato A del disegno di legge; 3) l'inserimento nel citato Allegato A di ulteriori cinque direttive, ovvero: la summenzionata direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul

controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e, infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Senato ha apportato inoltre limitate modifiche al testo degli articoli 4, 5 (articoli che interessano profili di competenza della Commissione), 6, 10, 11, 17, 18 e 19.

Rammenta, come peraltro già anticipato, che l'Allegato A del disegno di legge indica 14 direttive europee oggetto di recepimento. Tra di esse segnala che le direttive oggetto di delegazione di principale interesse della Commissione sono le seguenti: direttiva (UE) 2019/2121 (che riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), per la quale l'articolo 3 del disegno di legge prevede specifici principi e criteri direttivi e il cui termine di attuazione scadrà il 31 gennaio 2023; direttiva (UE) 2019/2161 (attinente alla protezione dei consumatori) per la quale l'articolo 4 del disegno di legge prevede specifici principi e criteri direttivi e il cui termine di attuazione è scaduto il 28 novembre 2021; direttiva (UE) 2020/1504 e delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 (relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese) con i specifici principi e criteri direttivi dettati nell'articolo 5 del disegno di legge; direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e il cui termine di attuazione scadrà il 25 dicembre 2022.

Per memoria, segnala altresì che, secondo quanto riportato dalla banca dati EUR-Infra del Dipartimento per le politiche europee, alla data del 5 luglio 2022 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontavano a 91, di cui 59 per violazione del diritto dell'Unione e 32 per mancato recepimento di direttive.

Espone, quindi, brevemente il contenuto dei soli articoli di interesse della Commissione che hanno subito modifiche al Senato, che, ribadisce, sono il 4 e il 5, nonché delle direttive di cui all'Allegato A che sono

parimenti di interesse per la Commissione, e rinvia per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fa, innanzitutto, presente che l'articolo 4 contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Ricorda che la direttiva in oggetto, cd. « Direttiva Omnibus », fa parte del pacchetto di misure in materia di tutela del consumatore lanciato nell'anno 2018 e noto come *New Deal for consumers* per rimediare alle lacune e alle incongruenze dell'*acquis*, emerse in esito al processo di valutazione della normativa consumeristica completato nel 2017. Tra le altre tre direttive che ne fanno parte ricorda la direttiva 2019/771/UE, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni tra consumatore e venditore, il cui recepimento, rammenta, è oggetto dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 270 su cui la X Commissione ha espresso parere favorevole, con un'osservazione, il 22 settembre u.s.. Segnala inoltre che del predetto pacchetto legislativo fa parte anche la direttiva 2020/1828/UE (la quale, ribadisce, è parimenti oggetto di delega legislativa al Governo del disegno di legge in esame), che contiene disposizioni di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulle azioni rappresentative – sia di tipo inibitorio che di tipo risarcitorio – a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che richiamerà, brevemente, più oltre.

Quanto al contenuto della direttiva 2019/2161/UE, rammenta, innanzi tutto, che essa modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e le direttive 98/6/CE (relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori), 2005/29/CE (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

nel mercato interno) e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (che ha rafforzato il quadro dei diritti dei consumatori definendo le norme in materia di informazioni che devono essere ad essi fornite e disciplinando il diritto di recesso). La direttiva considera necessario creare un quadro sanzionatorio effettivo, proporzionato, dissuasivo e uniforme in tutti gli Stati membri per scoraggiare le infrazioni intra unionali alla disciplina a tutela dei consumatori. Norme sanzionatorie devono essere anche introdotte dagli Stati membri nella disciplina a tutela dei consumatori dalle clausole abusive nei contratti. Quanto ai rimedi individuali che possono essere esperiti dal consumatore avverso pratiche commerciali sleali, la direttiva dispone che i consumatori lesi da tali pratiche devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quanto ai mercati online, la Direttiva considera necessario affrontare alcune lacune dell'*acquis* in materia di tutela dei consumatori (*marketplace*), includendo, all'articolo 3, tra le pratiche commerciali sleali/ingannevoli vietate di cui all'Allegato I della direttiva 2005/29/CE quelle in cui un professionista, in risposta a una ricerca *online* del consumatore, gli fornisca informazioni sotto forma di risultati di ricerca senza rivelare l'esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno dei risultati della ricerca. Inoltre, la direttiva allinea le definizioni contenute nella direttiva 2011/83/CE a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 (recepita con il decreto legislativo n. 173 del 4 novembre 2021), sui contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Vengono anche introdotti specifici obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati *online* considerato che i consumatori che si avvalgono di tali mercati, talvolta non capiscono chiaramente chi sono le loro controparti contrattuali e quali sono le conseguenze sui loro diritti e obblighi. Vengono poi implementate le informazioni concernenti il diritto di recesso

del consumatore. In particolare, quanto ai requisiti formali dei contratti a distanza mediante mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, si specifica che il modello del modulo di recesso deve essere fornito dal professionista in un modo appropriato prima della conclusione del contratto. La direttiva considera anche che i consumatori, al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, si affidano sempre più spesso alle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori. Per tutelare il consumatore da recensioni false o ingannevoli, la direttiva inserisce tra le pratiche commerciali sleali/ingannevoli, e dunque vietate, quelle che si concretano nel: rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti acquistabili *pro capite*; indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori senza che vi sia la certezza sulla loro effettiva provenienza; inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti. La direttiva, inoltre, apporta modifiche alla direttiva 2005/29/CE, inserendo un esplicito riferimento alle attività di *marketing* che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre il bene ha una composizione significativamente diversa. Vengono poi affrontate alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, quali quelle nel contesto di visite presso l'abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, che spesso sono rivolte a persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili.

Per quanto riguarda i criteri specifici di delega dettati nell'articolo 4, comma 1 (parzialmente modificato alla lettera e)) in commento, segnala che essi prevedono: a) l'adeguamento del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) alla direttiva; b) il coordinamento delle disposizioni inerenti l'indicazione dei prezzi con quelle inerenti le vendite straordinarie, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 114 (vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali); c-e) la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo nelle materie oggetto della direttiva, nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e la previsione che sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista (nello Stato membro o negli Stati membri interessati) il massimo editale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE dalle autorità competenti degli Stati membri, nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori – lettera e); f) la definizione di modalità per l'indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo nonché stabilire il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e la disapplicazione, nei medesimi casi, delle esclusioni del diritto di recesso. Il termine per il recepimento è il 28 novembre 2021. Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 28 maggio 2022 (articoli 7 e 9 della direttiva). Quanto alla citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, segnala che al Senato è stato soppresso l'inciso che richiamava anche le infrazioni derivanti dalla violazione delle seguenti norme contenute nel Codice del Consumo: articoli da 18 a 27-*quater*, sulle pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori, nonché tra professionisti e microimprese; articoli da 33 a 38, sulle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari; articoli da 45 a 67, sui contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici.

Evidenzia, come ha anche ricordato in precedenza, che il disegno di legge include tra le direttive in recepimento anche la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga, a partire dal 25 giugno 2023, la direttiva 2009/22/CE, indicata nell'Allegato A e per la quale non vengono disposti specifici criteri di delega rinviando a quelli generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ricorda che la predetta direttiva mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione. Gli Stati membri designano gli enti che saranno autorizzati a proporre azioni rappresentative per conto dei consumatori (enti legittimati) e garantiscano che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere almeno i seguenti provvedimenti: a) provvedimenti inibitori; b) provvedimenti risarcitori. I provvedimenti inibitori sono provvedimenti provvisori o definitivi tesi a far cessare o a vietare una pratica, che leda o possa ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del

prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri devono garantire che: i consumatori che hanno espresso esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati dall'ente legittimato in un'azione rappresentativa non possano essere rappresentati in un'altra azione rappresentativa o intentare un'azione individuale con la stessa causa e nei confronti dello stesso professionista; i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa; un provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti senza che sia necessario intentare un'azione distinta; vengano stabilite norme sui limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di tali provvedimenti. L'ente legittimato e il professionista possono proporre congiuntamente una transazione concernente il risarcimento; l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa, dopo aver consultato l'ente legittimato e il professionista, possono invitare le parti a raggiungere una transazione entro un limite di tempo ragionevole; le transazioni approvate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa sono vincolanti per l'ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati (gli Stati membri possono stabilire norme che concedano ai consumatori interessati di accettare o rifiutare la transazione). La parte soccombente è tenuta a pagare le spese del procedimento. Gli Stati membri devono infine stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o al rifiuto di rispettare un provvedimento inibitorio, un obbligo di informazione o di esibizione delle prove; e devono garantire l'attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 25 dicembre 2022.

Passando all'articolo 5, ricorda che esso reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplina i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i for-

nitore di servizi di *crowdfunding*. Segnala che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato eliminato dall'articolo 5 il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 che ha modificato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (« MiFID ») al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503. La direttiva è stata infatti attuata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020). L'articolo 5 del disegno di legge di delegazione europea 2021, al comma 1, indica quindi gli specifici criteri e principi direttivi che, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è chiamato a osservare nella definizione degli atti legislativi delegati. Ribadisce quindi che nel corso dell'esame al Senato è stata disposta, al comma 1, l'abrogazione della lettera *a*) del testo approvato in prima lettura alla Camera che delegava il Governo a coordinare le esenzioni previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico Finanziario – TUF) e più precisamente, quelle contenute nella parte II del TUF, dedicata alla disciplina degli intermediari, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento europeo. Segnala al riguardo che l'articolo 27 della legge europea 2020-2021 ha inserito il riferimento ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, nell'articolo 4-*terdecies* del TUF che elenca i soggetti ai quali non si applica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del Testo unico medesimo, dando in tal modo attuazione alla citata direttiva a decorrere dal 10 novembre 2021. In conseguenza della soppressione, le lettere del comma 1 sono state rinominate e, ove, necessario, sono state apportate modifiche di coordinamento formale.

Quindi, quanto ai criteri specifici di delega, segnala che la lettera *a*) del testo in esame delega il Governo a prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9 del regolamento UE al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503.

La lettera *b*) autorizza il Governo a prevedere l'attribuzione in capo al fornitore di servizi di *crowdfunding* – ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 del Regolamento europeo – della responsabilità delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento europeo.

La lettera *c*) delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna secondo le relative funzioni, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

La lettera *d*) delega il Governo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento europeo sul *crowdfunding*, a individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'ESMA.

La lettera *e*) autorizza a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *d*) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (9 novembre 2020), risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento.

La lettera f) autorizza il Governo a prevedere che la Consob e la Banca d'Italia, coerentemente con i poteri di cui esse dispongono sulla base della legislazione vigente, dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente.

La lettera g) autorizza il Governo ad attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal TUF per le

violazione della disciplina in tema di gestione di portali.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (*vedi allegato*).

Gianluca BENAMATI (PD) esprime parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione da lei formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice (*vedi allegato*). Delibera altresì di nominare la deputata Andreuzza quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione Attività produttive, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3208- B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 »;

premesso che la legge di delegazione europea 2021 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

richiamata la relazione favorevole deliberata dalla X Commissione Attività produttive nella seduta del 13 ottobre 2021 nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera;

preso atto che, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 4, recanti principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, relativamente ai principi e criteri direttivi per la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo nelle materie oggetto della direttiva, è stata apportata una modifica alla lettera e) del comma 1, sopprimendo l'inciso che richiama anche le

infrazioni derivanti dalla violazione di talune norme contenute nel Codice del Consumo concernenti: pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori, nonché tra professionisti e microimprese; clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari; contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici;

preso altresì atto che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato eliminato dall'articolo 5 il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 che ha modificato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (« MiFID ») al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503, in quanto la predetta direttiva è stata nel frattempo attuata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Relazione favorevole*) 35

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea 2021, per le parti di propria competenza.

Ricorda che le Commissioni deliberano una relazione che viene trasmessa alla XIV Commissione e nominano un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Ri-

corda altresì che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, si è riscontrato l'avviso unanime dei gruppi a rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione.

Angela IANARO (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge di delegazione europea 2021, già approvato in prima lettura dalla Camera, consta, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 21 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.

Segnala che, in prima lettura, nella propria relazione si era concentrata sugli allora articoli 10 e 11, relativi, rispettivamente, all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mer-

cato e all'utilizzo di mangimi medicati, e all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Tali articoli hanno assunto i numeri 16 e 17 nel testo licenziato dal Senato.

Riguardo al primo di essi, non sono state apportare modifiche nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Per quanto concerne, invece, l'attuale articolo 17, sono stati inseriti tre ulteriori principi e criteri direttivi.

In tale ambito, la lettera *d*) è finalizzata a consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria, che sia rivolta ad allevatori professionisti, purché la stessa inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito. In particolare, si precisa che la disposizione è già prevista all'articolo 120, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/625.

La lettera *g*) prevede che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali i medicinali veterinari prelevati dalla propria scorta e che essi possano provenire anche da confezioni multiple, distribuibili in frazioni singolarmente, se disponibili sul mercato. Tali frazioni devono in ogni caso essere corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta e in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale. In base alla successiva lettera *h*) si prevede che il medico veterinario debba registrare in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zootecnica.

Ricorda che nella relazione approvata dalla XII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura nel mese di settembre del 2021 era stata evidenziata nelle premesse l'opportunità di chiarire che, al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, resta ferma la possibilità da parte dei

veterinari di effettuare la cessione del farmaco per inizio terapia, che costituisce una modalità differente dalla vendita diretta di un medicinale veterinario. Quanto previsto dalle due lettere in commento appare pertanto in linea con quanto evidenziato dalla Commissione.

Per quanto concerne altre disposizioni introdotte dal Senato, segnala, per quanto le competenze della XII Commissione appaiono piuttosto limitate, l'articolo 21, che contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2020/2184 concernente la qualità delle acque per uso umano. In particolare, la lettera *c*) prevede di inserire norme finalizzate alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, scuole e case di riposo.

La lettera *d*) attribuisce all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque incaricato dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente e del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e di trattamento a contatto con acqua potabile.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a illustrare la proposta di relazione.

Angela IANARO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 37

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2022. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'iter in sede referente, avviato il 13 luglio scorso, è proseguito nella seduta svoltasi ieri, quando si è concluso l'esame preliminare.

Comunica che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Trasporti, Attività produttive, Affari

sociali e Agricoltura, nonché il parere del Comitato per la legislazione. La Commissione Bilancio ha convenuto di trasmettere la sua relazione direttamente all'Assemblea.

Segnala che ieri, alle ore 17, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 », nel testo trasmesso dal Senato.

La Commissione approva.

Sergio BATTELLI, *presidente*, constatato che non vi sono obiezioni, avverte che la relatrice si intende autorizzata a riferire oralmente, riservandosi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di <i>intelligence</i>	38
Sui lavori del Comitato	38

Giovedì 28 luglio 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 9.30.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di *intelligence*.

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di *intelligence*.

Il relatore, deputato Enrico BORGHI (PD), illustra alcune modifiche ed integrazioni apportate al testo della proposta in titolo, che erano state concordate nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S) svolgono alcune osservazioni e considerazioni sulla medesima proposta.

La proposta di Relazione, così integrata, posta ai voti, viene quindi approvata all'unanimità.

Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la Relazione che sarà stampata come Doc. XXXIV, n. 11, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 e ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Comitato.

Sui lavori del Comitato.

Prendono la parola per alcune considerazioni il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S), e, infine, il PRESIDENTE.

La seduta termina alle 10.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI.

Comunicazioni del presidente.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
Esame della proposta di relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia (<i>Esame e rinvio</i>)	40

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia.

(Esame e rinvio).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia.

Comunica di aver presentato, insieme all'altro relatore, senatore Luca Briziarelli, una proposta di relazione, che sarà distribuita a tutti i componenti la Commissione via e-mail. Avverte che il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica è fissato a venerdì 19 agosto 2022.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del
presidente Simone BALDELLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	4

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	6
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO (Relazione approvata)</i>	14

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022. C. 3687 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
Sui lavori della Commissione	15
Sui lavori della Commissione	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
---	--

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	23
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	27
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	34

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	35
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	37
--	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di <i>intelligence</i>	38
Sui lavori del Comitato	38

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente	39
------------------------------------	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
Esame della proposta di relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia (<i>Esame e rinvio</i>)	40

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CON-
SUMATORI E DEGLI UTENTI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0195010